



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Data 19-05-2014	Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC): COMPONENTI IMU E TASI INDIRIZZI-
---	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **12:00**, presso questa Sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone di

dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia	Commissario	Presente
dott. Gulli' Antonio	Commissario	Presente
dott. Rotella Gino	Commissario	Presente

PRESENTI n. 3 ASSENTI n. 0

Assiste il Segretario Comunale dott. **Giuseppe Calogero** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il D.P.R. in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2014 – n. 204, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 marzo 2014 con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi conferendo alla Commissione Straordinaria come sopra composta, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali";

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
f.to Vincenzo Larocca

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Il responsabile del servizio
f.to Vincenzo Larocca

Proponente: Area Economico Finanziaria.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
 - ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune intende determinare con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;
- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell'Ente impositore;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto, con riferimento all'IMU, opportuno procedere alla rimodulazione delle aliquote per quanto riguarda le aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili per la copertura dei servizi indivisibili :

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/2, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n.27/2013;

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);

Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI di proporre di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base*

della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento..., tenuto conto:

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;
- che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio comunale, vista la rimodulazione delle aliquote IMU relative alle aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e, qui di seguito, si intende integralmente riportata.

-Di stabilire, in considerazione della forte crisi economica in atto che per l'esercizio 2014 di non procedere ad un inasprimento del livello di tassazione locale e pertanto di azzerare l'aliquota TASI e di rimodulare le aliquote IMU relative alle aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili come di seguito:

-aree edificabili da 0,70 per cento a 0,82 per cento;

-tutte le altre tipologie di immobili da 0,80 per cento a 0,94 per cento.

Restano invariate:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimori e risiede anagraficamente ;

-le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

-fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93 convertito dalla Legge n. 133/1994;

-per le categorie A non adibite ad abitazione principale ed alle categorie C escluse le categorie C6, C7 e C2 identificate quali pertinenza.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
(Larocca Vincenzo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l'oggetto nel testo riportato nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria i provvedimenti consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.143, comma 4, del D. Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

La Commissione Straordinaria
f.to Surace - Gullì - Rotella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 19-05-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 19-05-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 19-05-2014

Copia conforme all'originale

Il responsabile del procedimento
